



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

**News n. 61 del 21 giugno 2024
a cura dell'Ufficio del massimario**

Sulla attivabilità d'ufficio della procedura di correzione di errore materiale

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decreto collegiale 17 giugno 2024, n. 13 – Pres. Torsello, Est. Simeoli

Ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., applicabile al processo amministrativo ex art. 39 c.p.a., può essere rilevata d'ufficio la correzione dell'errore materiale (1).

(1) I.- Con il decreto in rassegna è stata disposta d'ufficio la correzione di errore materiale, dovuto a un refuso contenuto nel dispositivo della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 7 maggio 2024, nella parte riguardante la indicazione di una disposizione normativa.

In senso sostanzialmente conforme, circa la attivabilità del rimedio in via officiosa, Cons. Stato, Ad. plen., decreto collegiale 3 gennaio 2023, n. 1 (oggetto della News UM n. 31 dell'8 marzo 2023 nonché in *Foro it.*, 2023, III, 333 con nota TRAVI, cui si rinvia per ogni approfondimento di dottrina e giurisprudenza).

La decisione in esame, al pari della precedente ora citata, non esprime un principio di diritto ai sensi dell'art. 99 c.p.a.

Nella specie è stata corretta la sentenza della Adunanza plenaria n. 11 del 7 maggio 2024 (oggetto della News UM n. 56 del 30 maggio 2024), sostituendosi al punto 8 del considerato in diritto le parole «del c.p.a.» con le parole «della legge 7 agosto 1990, n. 241», risultando evidente che il c.p.a. non contiene alcun articolo «21-septies», e che la disciplina del vizio di nullità del provvedimento è invece contenuta all'«art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La pronuncia in esame applica l'art. 391 bis c.p.c. dopo averne saggiato l'estensibilità al giudizio amministrativo, ai sensi dell'art. 39 c.p.a., <<...in quanto compatibile ed espressiva di un principio generale di semplificazione processuale ...>> ed avere correttamente escluso che <<...l'eliminazione di tale difetto di formulazione – non incidendo in alcun modo, né sostanzialmente

né formalmente, sulla decisione – non si pone come (inammissibile) rimedio ad un vizio della volontà del giudice o ad un suo errore di giudizio...>>.

